



COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 21 AGOSTO 2009

Il Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Como è consultabile sul sito

<http://www.lnd.it> nella sezione Delegazione Provinciale di Como

oppure sul sito <http://www.figc.co.it>

Per comunicazioni utilizzare la casella di posta elettronica del.como@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010

1. - COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1 - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D, relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;

- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

DELIBERA

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.2 - ART. 40, COMMA 3, TESSERAMENTO IN DEROGA GIOVANI CALCIATORI

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2009/2010

DELIBERA

nella stagione sportiva 2009/2010, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di I Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività.

I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore.

Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

NOTA BENE:

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

2. - COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 – CIRCOLARI N.10 E N.11 DELLA L.N.D.

Si comunica che in allegato al presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le seguenti circolari:

- ✚ Circolare n. 10 – **Expo 2015 (Allegato n°1)**
- ✚ Circolare n. 11 – **Provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva luglio 2009 (Allegato n°2)**

3. - COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 – MODIFICA REGOLAMENTO COPPA ITALIA E COPPA LOMBARDIA

Preso atto di quanto pubblicato sul Com. Uff. n. 7 del C.R.L. in data 7 agosto u.s., il Regolamento della Coppa Italia Regionale e della Coppa Lombardia è modificato per quanto riguarda la Disciplina delle fasi regionali come di seguito esposto:

G) Disciplina delle fasi regionali

La disciplina della fase regionale di entrambi i tornei di Coppa Italia e delle varie Coppa Lombardia è demandata agli organi disciplinari di questo Comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Commissione Disciplinare Territoriale). Ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi, si stabilisce che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgeranno con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, **entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;**
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

• gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, dovranno pervenire mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale **entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa.**

L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

Rimangono pertanto invariate le seguenti norme:

- I tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'organo di giustizia sportiva;
- Le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
- I provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L.. ;
- Le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Territoriale e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare Territoriale.

Rinuncia a gare

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3).

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Esecuzione delle sanzioni

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa Italia e della Coppa Lombardia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa.

Nell'ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell'ambito dell'attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.

3.2 – PUBBLICAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL COMUNICATO UFFICIALE

Si ritiene opportuno, ancora una volta, ricordare che dal 2005, il settimanale Comunicato Ufficiale in formato cartaceo non viene più spedito alle società, ma, unitamente a tutti i vari allegati, **VIENE PUBBLICATO MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO DEL COMITATO, SITO IN MILANO IN VIA PITTERI 95/2 E CONTESTUALMENTE VIENE PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DEL C.R. LOMBARDIA AL CONSUETO INDIRIZZO COLLEGATO AL SITO DELLA LEGA DILETTANTI: www.lnd.it.**

Al riguardo, infine, giova evidenziare che, a norma dell'art. 13 delle N.O.I.F., che di seguito si riporta integralmente, **i Comunicati Ufficiali si intendono regolarmente pubblicati esclusivamente mediante affissione all'Albo istituito presso la sede del Comitato Regionale; pertanto l'inserimento sul Sito Internet degli stessi, riveste unicamente carattere informativo e deve ritenersi "salvo errori ed omissioni".**

Art. 13

Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi Comunicati Ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

3.3 – CAMPIONATO “FEMMINILE JUNIORES” - REGOLAMENTO

a) Articolazione

Al Campionato “Femminile Juniores” partecipano le squadre di Società di Calcio Femminile di serie C/D che ne facciano richiesta.

b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età

Alle gare del Campionato “Femminile Juniores” possono partecipare tutte le calciatrici nate dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età.

E’ altresì consentito impiegare fino ad un massimo di 5 calciatrici “fuori quota”, nate dal 1° gennaio 1988 al 31/12/1990. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limite di partecipazione di calciatrici alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Quota iscrizione

Per incentivare ulteriormente lo sviluppo del Campionato “Femminile Juniores” si propone la quota di iscrizione in Euro 250,00.

3.4 – POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA STAGIONE SPORTIVA 2009-2010

La società di brokeraggio DIERREVI S.p.A. di Milano presterà gratuitamente ,anche durante la stagione sportiva 2009-2010,come nelle precedenti tramite un proprio incaricato,il Sig. G. Remelli, servizio di assistenza e consulenza assicurativa alle società dilettantistiche e giovanili lombarde , presso questo comitato nel pomeriggio del giovedì non festivo.

A fronte di tale prestazione e ritenuti congrui i premi richiesti,questo comitato accredita la DIERREVI presso le società di calcio lombarde per l’eventuale stipulazione da parte delle stesse della polizza di assicurazione integrativa,di cui è cenno nel sito “ www.dierrevi.it” nella sezione “Convenzione Società Sportive”.

A tale riguardo si tenga presente:

- ✚ che la stipulazione della polizza di assicurazione integrativa è del tutto facoltativa e che essa è disciplinata dalle “condizioni generali” riportate nel retro del modulo”Polizza Infortuni Calciatori Dilettanti”
- ✚ che i calciatori tesserati da ciascuna società sono già coperti da una “assicurazione base” obbligatoria ai sensi dell’art.45 delle N.O.I.F., stipulata con la compagnia”Carige Assicurazioni”.

Le società che ricevono il comunicato tramite il sito www.lnd.it possono scaricare le condizioni rispettando il seguente percorso: www.dierrevi.it - Servizi Assicurativi - Convenzione per le società Sportive e relativi sei allegati (prospetto-modulo adesione- modulo denuncia- informativa cliente- informativa precontrattuale e mandato).

Nei confronti dell’ annualità precedente ,mantenendo fermi i premi ,è stato elevato il massimale del risarcimento per la garanzia “Cure Fisioterapiche”.

Le società che desiderano avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti al riguardo, possono rivolgersi all’incaricato Sig. G. Remelli, favorendo in Comitato il giovedì non festivo, dalle ore 14,00 alle 18,00 oppure telefonando al n. 02/21722236.”

4-COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE ESCOLASTICO DEL C. R. L.

(Nessuna Comunicazione)

5-COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

5.1 – RICHIESTA POSIZIONE TESSERAMENTO CALCIATORI

Si ricorda alle società che in base alla normativa sulla Privacy esse dovranno allegare al modulo di richiesta posizione (scaricabile dal sito del comitato scrivente www.figc.co.it , e di seguito “Modulistica”) **la fotocopia del documento d’identità dei calciatori interessati.**

ATTENZIONE: le richieste sprovviste della fotocopia del suddetto documento non verranno prese in considerazione.

L’ufficio tesseramento risponderà alle richieste il primo possibile sempre tramite fax.

5.2 – PUBBLICAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL COMUNICATO UFFICIALE

Si ritiene opportuno, ancora una volta, ricordare che dal 2005, il settimanale Comunicato Ufficiale in formato cartaceo non viene più spedito alle società, ma, unitamente a tutti i vari allegati, **VIENE PUBBLICATO MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO, SITA A COMO IN VIA SINIGAGLIA N° 5 E CONTESTUALMENTE VIENE PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELLA DELEGAZIONE SCRIVENTE AL CONSUETO INDIRIZZO COLLEGATO AL SITO DELLA LEGA DILETTANTI: www.lnd.it OPPURE** sull'altro sito Internet della Delegazione Provinciale di Como all'indirizzo: www.figc.co.it

Al riguardo, infine, giova evidenziare che, a norma dell'art. 13 delle N.O.I.F., che di seguito si riporta integralmente, **i Comunicati Ufficiali si intendono regolarmente pubblicati esclusivamente mediante affissione all'Albo istituito presso la sede del Comitato Regionale; pertanto l'inserimento sul Sito Internet degli stessi, riveste unicamente carattere informativo e deve ritenersi “salvo errori ed omissioni”.**

Art. 13

Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi Comunicati Ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

5.3 – COMUNICAZIONI IMPORTANTI : LEGGERE CON MOLTA ATTENZIONE

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

L'autorizzazione per l'effettuazione di un minuto di raccoglimento in segno di commemorazione viene rilasciata dalla F.I.G.C. alla quale l'istanza deve essere trasmessa per il tramite del Comitato Regionale Lombardia, solamente per ricordare tesserati della società, del presente o del passato, i cui nominativi e motivo del decesso devono essere indicati nella lettera di richiesta.

Al fine di evitare spiacevoli rifiuti, si invitano le società ad astenersi dal presentare richieste di commemorazione che riguardino persone non tesserate.

COMUNICATO ANTI VIOLENZA

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del C.G.S. è obbligatorio, per le società ospitanti, avvertire il pubblico, che assiste alle gare, delle sanzioni previste in conseguenza del compimento, da parte di sostenitori, di fatti violenti anche se commessi fuori dallo stadio.

L'avviso dovrà essere portato a conoscenza degli spettatori a mezzo di altoparlanti o di altro mezzo (volantino, manifesto, etc.) ritenuto idoneo allo scopo.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopraindicate comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari.

ASSISTENTI ARBITRALI

Si ribadisce che, giusta disposizione Federale, la presenza degli Assistenti Arbitrali non è consentita nei Campionati di Prima, Seconda, Terza Categoria, Juniores e Serie C e D di Calcio a 11 Femminile.

Si invitano, pertanto, le società appartenenti a tali categorie, ad astenersi dal presentare richieste in tal senso al fine di evitare spiacevoli rifiuti.

CARTE FEDERALI

Si comunica che continuano a pervenire allo scrivente Comitato, da parte delle Società dipendenti, quesiti relativi alle procedure, alle norme regolamentari ed organizzative, nonché le richieste volte ad ottenere edizioni cartacee delle "Carte Federali".

Si ritiene opportuno comunicare, all'uopo, che la Federazione Italiana Giuoco Calcio, da diverse stagioni, non provvede alla stampa del libro delle Carte Federali, pure perchè, necessariamente, sempre più spesso ed anche nel corso delle attività, si deve disporre l'emissione di variazioni e/o modifiche.

Si ribadisce, pertanto, alle Società dipendenti che le Carte Federali, costantemente aggiornate, sono consultabili sul sito Internet della Federazione Italiana Giuoco Calcio al seguente indirizzo www.figc.it, alla voce "norme".

TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI – SCADENZE (S. S. 2009/2010)

Si ritiene opportuno pubblicare, qui di seguito, uno schema riepilogativo riportante le principali date di scadenza di presentazione dei modelli di tesseramento e di trasferimento per la stagione 2009/2010, così come determinati dal Consiglio Federale:

TESSERAMENTO “giovani dilettanti”:	
da mercoledì 01 luglio 2009	a lunedì 31 maggio 2010

TESSERAMENTO “non professionisti”:	
da mercoledì 01 luglio 2009	a mercoledì 31 marzo 2010 (ore 19.00)

TRASFERIMENTI “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società dilettantistiche (primo periodo):	
da mercoledì 01 luglio 2009	a venerdì 18 settembre 2009 (ore 19.00)

TRASFERIMENTI “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società dilettantistiche (secondo periodo):	
da martedì 01 dicembre 2009	a giovedì 17 dicembre 2009 (ore 19.00)

TRASFERIMENTI “giovani di serie” da società di serie A, B, 1^ e 2^ divisione a società dilettantistiche (primo periodo):	
da mercoledì 01 luglio 2009	a lunedì 31 agosto 2009 (ore 19.00)

TRASFERIMENTI “giovani di serie” da società di serie A, B, 1^ e 2^ divisione a società dilettantistiche (secondo periodo):	
da giovedì 7 gennaio 2010	a lunedì 01 febbraio 2010 (ore 19.00)

TRASFERIMENTI “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di serie A, B, 1^ e 2^ divisione (primo periodo):	
da mercoledì 01 luglio 2009	a lunedì 31 agosto 2009 (ore 19.00)

TRASFERIMENTI “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di serie A e B, 1^ e 2^ divisione (secondo periodo):	
da giovedì 7 gennaio 2010	a lunedì 01 febbraio 2010 (ore 19.00)

**STIPULAZIONE RAPPORTO PROFESSIONISTICO da parte di calciatori “non professionisti” (Art. 113 NOIF)
autonoma sottoscrizione**

da mercoledì 01 a venerdì 31
luglio 2009 luglio 2009 (ore 19.00)

**STIPULAZIONE RAPPORTO PROFESSIONISTICO da parte di calciatori professionisti” (Art. 113 NOIF) –
con consenso della società dilettantistica (primo periodo)**

da sabato 01 a lunedì 31
agosto 2009 agosto 2009 (ore 19.00)

**STIPULAZIONE RAPPORTO PROFESSIONISTICO da parte di calciatori professionisti” (Art. 113 NOIF) –
con consenso della società dilettantistica (secondo periodo)**

da giovedì 7 a lunedì 01
gennaio 2010 febbraio 2010 (ore 19.00)

TESSERAMENTI di calciatori “professionisti” che hanno risolto il rapporto contrattuale:

da mercoledì 01 a giovedì 31
luglio 2009 dicembre 2009 (ore 19.00)

STIPULAZIONE NUOVO RAPPORTO PROFESSIONISTICO da parte di calciatori “professionisti” retrocessi dal campionato di 2^ divisione ai Campionati Dilettanti (Art. 117 NOIF) – (primo periodo) – autonoma sottoscrizione

da mercoledì 01 a lunedì 31
luglio 2009 agosto 2009 (ore 19.00)

STIPULAZIONE NUOVO RAPPORTO PROFESSIONISTICO da parte di calciatori “professionisti” retrocessi dal campionato di 2^ divisione ai Campionati Dilettanti (Art. 117 NOIF) – (secondo periodo) – con consenso della società dilettantistica

da giovedì 7 a lunedì 01
gennaio 2010 febbraio 2010 (ore 19.00)

TESSERAMENTI di calciatori già tesserati con federazioni estere (1 calciatore per società);

da mercoledì 01 a giovedì 31
luglio 2009 dicembre 2009

SVINCOLO PER RINUNCIA (LISTE DI SVINCOLO) (art. 107 N.O.I.F.) (primo periodo)

da mercoledì 01 a giovedì 16
luglio 2009 luglio 2009 (ore 19.00)

**SVINCOLO PER RINUNCIA (LISTE DI SVINCOLO) (art. 107 N.O.I.F.)
(secondo periodo)**

da martedì 01 a giovedì 17
dicembre 2009 dicembre 2009 (ore 19.00)

**SVINCOLO PER RINUNCIA (LISTE DI SVINCOLO) (art. 107 N.O.I.F.) dei
calciatori "Giovani"**

da martedì 01 a giovedì 17
dicembre 2009 dicembre 2009 (ore 19.00)

**SVINCOLO PER ACCORDO (art. 108 N.O.I.F.)
(termini validi per la stagione sportiva 2009/2010)**

deposito entro 20 giorni e non oltre il 30
dalla stipulazione giugno 2010 (ore 19.00)

**SVINCOLO PER INATTIVITÀ' DEL CALCIATORE (art. 109 N.O.I.F.)
(termini validi per la stagione sportiva 2009/2010)**

entro e non oltre lunedì 15 giugno 2010

**SVINCOLO PER DECADENZA (art. 32 bis e 32 ter N.O.I.F.) (riservato ai
calciatori che entro il termine della stagione sportiva abbiano compiuto il 25°
anno di età)
(termini validi per la stagione sportiva 2009/2010)**

da martedì 15 a giovedì 15
giugno 2010 luglio 2010

AGGIORNAMENTO CALCIATORI SVINCOLATI per decadenza

da mercoledì 01 a mercoledì 31
luglio 2009 marzo 2010 (ore 19.00)

**AGGIORNAMENTO CALCIATORI SVINCOLATI
con liste di svincolo del primo periodo:**

da venerdì 17 a mercoledì 31
luglio 2009 marzo 2010 (ore 19.00)

**AGGIORNAMENTO CALCIATORI SVINCOLATI
con liste di svincolo del secondo periodo**

da venerdì 18 a mercoledì 31
dicembre 2009 marzo 2010 (ore 19.00)

TESSERAMENTO TECNICI

da mercoledì 01 a venerdì 30
luglio 2009 aprile 2010

Per tutto quanto non riportato si fa specifico richiamo ai Comunicati Ufficiali n. 137/A e n. 138/A del 5 maggio 2009 della F.I.G.C.

E' superfluo specificare che per ciascuna delle opzioni sopra ricordate vanno applicate le modalità previste in materia dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché le prescrizioni riportate sui già citati C.U. n. 137/A e 138/A della F.I.G.C.

**NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI “FUORI QUOTA” DA IMPIEGARE
NEI CAMPIONATI JUNIORES (C.U. LND n. 1, I-A/9-2/b e I-A/9-3/b).**

Alle gare del Campionato Provinciale Juniores è consentito impiegare fino ad un massimo di 5 calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1989 fino al 31 dicembre 1990.

**COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**5.4 - CONSEGNA DEI MODULI DI TESSERAMENTO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010**

Si invitano le Società a consegnare insieme ai moduli di tesseramento (**moduli GIALLI**) per la Lega Nazionale Dilettanti **la fotocopia della Carta di identità** del calciatore da tesserare onde evitare problemi di tesseramento.

Nello stesso tempo si invitano le Società a compilare correttamente e soprattutto in stampatello leggibile i suddetti moduli di tesseramento, al fine di non compiere errori di inserimento nel Sistema Centrale Federale.

I moduli non compilati correttamente e in modo non leggibile non verranno accettati !

**COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO**

5.5 – MODALITA’ DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Si comunica che sul sito Internet della Delegazione scrivente www.figc.co.it, alla voce MODULISTICA, è stata attivata la procedura di stampa per i moduli di presentazione dei cartellini per l’attività del Settore Giovanile e Scolastico – relativi alla Stagione Sportiva 2009/2010.

I cartellini, debitamente compilati e sottoscritti in ogni loro parte, devono essere accompagnati dai documenti indicati a lato della distinta di presentazione.

Le Società che devono tesserare un giovane calciatore già tesserato nella decorsa Stagione Sportiva con la stessa Società, in sostituzione del certificato di residenza e dello stato di famiglia, possono allegare la fotocopia - avanti e retro - del cartellino della precedente Stagione.

Il tesseramento dei “ Giovani Stranieri “ (comunitari e/o extracomunitari) dovrà essere effettuato **utilizzando l'apposita distinta** di presentazione del cartellino, con allegata tutta la documentazione richiesta.

Il modulo dell'Autocertificazione deve essere presentato soltanto per i giovani dai 5 ai 12 anni **con permesso di soggiorno scaduto** e nei casi in cui il giovane straniero - privo del permesso di soggiorno e solo in Italia - **risulta affidato ai Servizi Sociali**.

I cartellini, di ogni Categoria, sono venduti al valore nominale di 2,00 Euro.

Riepilogando quindi, le Società debbono accompagnare alle richieste di tesseramento i seguenti documenti:

- certificati di residenza e di stato di famiglia del minore;
- fotocopia Codice Fiscale del giocatore (per evitare anomalie al centro di raccolta dati Federale di Roma);
- lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari ad una corretta identificazione dei giovani tesserati;

→ **Utilizzare l'apposito Modello per ogni categoria da presentare.**

PER IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO PER LA STESSA SOCIETA':

PER LE SOCIETÀ SPORTIVE CHE TESSERANO NUOVAMENTE CALCIATORI GIÀ TESSERATI PRESSO DI LORO NELLA STAGIONE SPORTIVA PRECEDENTE, È CONSENTITO ALLEGARE LA FOTOCOPIA (FRONTE E RETRO) DEL VECCHIO CARTELLINO (RELATIVO QUINDI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009) IN SOSTITUZIONE AI CERTIFICATI DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA.

Norme utili per una corretta presentazione dei cartellini:

- I moduli devono essere compilati in FORMA TELEMATICA e devono essere “perfettamente leggibili”;
- I cartellini devono essere consegnati in ordine di categoria e di numero come indicato nell'apposita distinta;
- Per il tesseramento di giocatori stranieri extra-comunitari occorre presentare: il permesso di soggiorno dei genitori e del minore, il certificato di frequenza scolastica, lo stato di famiglia cumulativo della residenza e fotocopia del codice fiscale;
- Per il tesseramento di giocatori stranieri comunitari occorre presentare: il certificato di frequenza scolastica, lo stato di famiglia cumulativo della residenza e copia del codice fiscale.

Nota Bene: La Delegazione Provinciale di Como si riserva di rifiutare i cartellini nel caso non venga rispettato quanto sopra riportato!

5.6 – CONSEGNA CARTELLINI PER VIDIMAZIONE

Si ricorda alle Società che, all'atto della consegna dei cartellini per la relativa vidimazione dovranno provvedere al pagamento di € 4.50 (per ogni cartellino Verde) e di € 9.50 (per ogni cartellino Giallo).

5.7 – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIRIGENTI

Si vuole ricordare che, a far data dal 1^ Luglio 2005, in base all'Art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002, è prevista la stipula di una Assicurazione obbligatoria per i Dirigenti di Società:

- Il relativo Premio assicurativo, **per i Dirigenti di Società affiliate alla L.N.D.**, è già stato pagato all'atto della iscrizione ai Campionati.
- **I Dirigenti di Società di Puro Settore Giovanile dovranno provvedere al pagamento della quota assicurativa obbligatoria di € 4,50 cadauno mediante l'acquisto della relativa tessera in vendita presso gli Uffici della scrivente Delegazione.**

5.8 – GIRONE “ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B” GESTITO DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

GIRONE A

911032	U.S.	ALBATESE
675104	G.S.	ARCELLASCO
930005	A.S.D.	ATLETICO CIVATE LECCO
66550	U.S.	BREGNANESE
8320	C.G.	CABIATE A.S.D.
915450	A.C.	CALOLZIOVICTORIA A.S.D.
71193	U.S.	CASCINAMATESE
26020	S.C.	COLICO
920526	A.S.D.	ROVELLO
675837	A.C.	SAGNINO A.S.D.
918826	A.C.	VICTORIA A.S.D.
675469		XENIA S.R.L.

Nota Bene:

Si ricorda che, ai sensi del 4° comma dell'art. 25 del regolamento della LND non è ammesso reclamo avverso la composizione dei gironi di che trattasi.

DATA DI INIZIO: DOMENICA 27 SETTEMBRE 2009

5.9 – GIRONE “GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B” GESTITO DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

GIRONE A

911032 U.S. ALBATESE
202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA
675104 G.S. ARCELLASCO
60794 A.C. ARDOR LAZZATE
930005 A.S.D. ATLETICO CIVATE LECCO
66550 U.S. BREGNANESE
675327 F.C. BULGARO
8320 C.G. CABIATE A.S.D.
675441 A.S.D. CALCIO OGGIONO 81
71193 U.S. CASCINAMATESE
26020 S.C. COLICO
676152 U.S. INVERIGO
675902 S.C. ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
675837 A.C. SAGNINO A.S.D.

Nota Bene:

Si ricorda che, ai sensi del 4° comma dell'art. 25 del regolamento della LND non è ammesso reclamo avverso la composizione dei gironi di che trattasi.

DATA DI INIZIO: SABATO 26 SETTEMBRE 2009

5.10 – GIRONI “ALLIEVI PROVINCIALI” GESTITI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

GIRONE A

675718 A.C. ALBAVILLA
202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA
675744 A.C. CANTU GS SANPAOLO
120324 sq.B CARUGO sq.B
71193 U.S. CASCINAMATESE
202968 A.S.D. CITTADELLA 1945
915722 G.S. DI LIPOMO S.S.D.
918791 A.S.D. G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
915583 U.S. GIOVANILE CANZESE
676152 U.S. INVERIGO
676269 F.C. MONGUZZO CALCIO 1997
675205 C.D.G. NUOVA CASA DELLA GIOVENTU
202977 G.S. ORATORIO EUPILIO
675011 A.S.D. PONTELAMBRESE
676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO
675592 U.S. VILLA ROMANO

GIRONE B

66550	U.S.	BREGNANESE	
675327	F.C.	BULGARO	
205420	A.S.D.	C.D.G. VENIANO	
675933	A.S.	CALCIO CERMENATE	
10240	A.C.	CARUGO	
918759	A.S.D.	CISTELLUM CALCIO	
915761	A.S.D.	ESPERIA LOMAZZO CALCIO	
675594	U.S.	FULGOR APPIANO	
120108	sq.B	ITALA	sq.B
202580	G.S.	JUNIOR CALCIO	
71196	G.S.	MONTESOLARO	
204818	A.C.	NOVEDRATE	
62205	G.S.	OLGIATESE ASTRO	
920526	A.S.D.	ROVELLO	
206438	POL.	S.LUIGI LAZZATE	

GIRONE C

205439	POL.	BINAGHESE	
72556	POL.	CASNATESE	
82013	U.S.	CASSINA RIZZARDI	
23660	U.S.	ITALA	
675475	U.S.	LARIO	
62140	A.C.	LARIOINTELVI	
29630	A.C.	MASLIANICO A.S.D.	
30280	A.C.	MENAGGIO	
120449	sq.B	OLGIATESE ASTRO	sq.B
917088	A.S.D.	PORLEZZESE	
675837	A.C.	SAGNINO A.S.D.	
675831	A.D.P.	SERENZA CARROCCIO	
675121	U.S.	TAVERNOLA	
80292	POL.	VIGOR GRANDATE	
74431	G.S.	VILLAGUARDIA	

Nota Bene:

Si ricorda che, ai sensi del 4° comma dell'art. 25 del regolamento della LND non è ammesso reclamo avverso la composizione dei gironi di che trattasi.

DATA DI INIZIO: DOMENICA 13 SETTEMBRE 2009

5.11 – GIRONI “GIOVANISSIMI PROVINCIALI” GESTITI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

GIRONE A

675718 A.C. ALBAVILLA
202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA
675104 G.S. ARCELLASCO
59032 CALCIO MERONE
119797 sq.B CANTU GS SANPAOLO sq.B
10240 A.C. CARUGO
915583 U.S. GIOVANILE CANZESE
676152 U.S. INVERIGO
26310 A.C. LEZZENO
676269 F.C. MONGUZZO CALCIO 1997
675205 C.D.G. NUOVA CASA DELLA GIOVENTU
920621 G.S.D. ORATORIO MERONE
675011 A.S.D. PONTELAMBRESE
676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO
675592 U.S. VILLA ROMANO

GIRONE B

675933 A.S. CALCIO CERMENATE
120192 sq.B FULGOR APPIANO sq.B
918791 A.S.D. G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
202580 G.S. JUNIOR CALCIO
26060 A.C.D. LENTATESE
64834 U.S.D. MARIANO CALCIO
71196 G.S. MONTESOLARO
204818 A.C. NOVEDRATE
75374 U.S. ORATORIO FIGINO CALCIO
205443 U.S. ROVELLESE
920526 A.S.D. ROVELLO
206438 POL. S.LUIGI LAZZATE
930668 S.C. SALUS TURATE A.S.D.
80292 POL. VIGOR GRANDATE
675469 XENIA S.R.L.

GIRONE C

205439 POL. BINAGHESE
205420 A.S.D. C.D.G. VENIANO
71193 U.S. CASCINAMATESE
82013 U.S. CASSINA RIZZARDI
918759 A.S.D. CISTELLUM CALCIO
915722 G.S. DI LIPOMO S.S.D.
915761 A.S.D. ESPERIA LOMAZZO CALCIO
80325 POL. FENEGRO
675594 U.S. FULGOR APPIANO
23660 U.S. ITALA
119952 sq.B JUNIOR CALCIO sq.B
120449 sq.B OLGIATESE ASTRO sq.B
675829 G.S. PAREDIENSE
675831 A.D.P. SERENZA CARROCCIO
120203 sq.B VIGOR GRANDATE sq.B

GIRONE D

911032	U.S.	ALBATESE	
675744	A.C.	CANTU GS SANPAOLO	
72556	POL.	CASNATESE	
676134	A.S.	COMETA S.D.	
120110	sq.B	ITALA	sq.B
675475	U.S.	LARIO	
62140	A.C.	LARIOINTELVI	
200763	G.S.	LIBERTAS S.BARTOLOMEO	
29630	A.C.	MASLIANICO A.S.D.	
30280	A.C.	MENAGGIO	
62205	G.S.	OLGIATESE ASTRO	
917088	A.S.D.	PORLEZZESE	
675121	U.S.	TAVERNOLA	
76247	G.S.D.	UGGIATESE CALCIO	
74431	G.S.	VILLAGUARDIA	

Nota Bene:

Si ricorda che, ai sensi del 4° comma dell'art. 25 del regolamento della LND non è ammesso reclamo avverso la composizione dei gironi di che trattasi.

DATA DI INIZIO: SABATO 12 SETTEMBRE 2009

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO 21 AGOSTO 2009

